



Legge 21 febbraio 1990 n.36 (pubblicata il 1° marzo 1990)

Modifica ed integrazione alla Legge su Diritto allo Studio (testo unico D.R. n. 8 dell'11 febbraio 1988 e Legge 21 dicembre 1989 n. 129)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 febbraio 1990.

Art.1

L'articolo 4 della Legge sul Diritto allo Studio di cui al testo unico emanato dal Decreto Reggenziale n.8 dell'11 febbraio 1988 e l'articolo 1 della Legge 21 dicembre 1989 n.129 sono così modificati:

"L'assegno di studio di cui al precedente art.2, per gli studenti che frequentano sedi non quotidianamente raggiungibili viene erogato in forma scaglionata, tenendo conto dell'ammontare del reddito familiare annuo procapite, sulla base della seguente tabella:

1° scaglione: reddito familiare annuo procapite fino a L.11.224.300=

ASSEGNO DI STUDIO DI L.2.357.103=

2° scaglione: reddito familiare annuo procapite fino a L.14.965.732=

ASSEGNO DI STUDIO DI L.1.571.402=

3° scaglione: reddito familiare annuo procapite fino a L.18.707.165=

ASSEGNO DI STUDIO DI L.785.701=.

Agli studenti di cui al precedente articolo 2, compresi gli studenti che frequentano scuole in territorio è corrisposto un assegno di studio integrativo per merito nei casi in cui abbiano ottenuto nell'anno scolastico precedente una media dei voti non inferiore a:

- 28/30 per gli studenti di cui alla lettera a) dell'art.2;

- 7,5/10 in sede di scrutinio finale e 54/60 in sede di esame di maturità per gli studenti di cui alla lettera b) dell'art.2.

La media dei voti per gli studenti di cui alla lettera a) dell'art.2 è computata su tutti gli esami previsti dal piano di studio per ciascun anno di corso; per gli studenti di cui alla lettera b) dell'art.2 è computata su tutte le materie curriculare previste dagli ordinamenti didattici di ciascuna scuola ad esclusione di condotta, religione ed educazione fisica.

Agli studenti di cui alla lettera c) dell'art.2 l'assegno di studio integrativo per merito viene erogato qualora nell'anno scolastico precedente abbiano ottenuto sia in sede di scrutinio che in sede di esame una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna materia.

L'ammontare dell'assegno di studio integrativo per merito, per ciascun ordine e grado di istruzione, è stabilito entro il mese di settembre di ciascun anno per mezzo di Decreto Reggenziale, su proposta del Deputato alla Pubblica Istruzione e sentita la Commissione Pubblica Istruzione.

L'assegno di studio integrativo per merito è corrisposto al termine dell'anno scolastico di riferimento su presentazione di apposita domanda e documentazione da parte dello studente.

Nei casi in cui il reddito familiare annuo procapite risulti superiore a L.18.707.165= l'assegno di studio non viene corrisposto.

Il reddito familiare annuo procapite è determinato dividendo la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno fiscale precedente per il numero dei componenti lo stesso nucleo familiare.

Ai fini della determinazione dei redditi si fa riferimento alle basi imponibili, maggiorate dei redditi prodotti all'estero, al netto degli abbattimenti e delle passività deducibili determinate a norma della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche.

I redditi percepiti dai figli possono venire esclusi dal calcolo di cui al comma precedente, purchè i titolari dei redditi vengano esclusi anche dal numero dei componenti lo stesso nucleo familiare".

Art.2

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 febbraio 1990/1689 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Leo Achilli - Gloriana Ranocchini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva